

**Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà).**

**Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge modifica ed integra la legge regionale 20/2007 recante *Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà* e della successiva approvazione del *Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza sulle donne* con deliberazione 294 della seduta del 05-08-2013 della Giunta regionale della Calabria.

Tale modifica, che trova riscontro pratico in esperienze di altri Consigli regionali, quali il Piemonte o le Marche, è dettata soprattutto dalla necessità di garantire alle donne che hanno subito violenza o maltrattamenti, il riscatto della propria vita attraverso il reinserimento lavorativo, come strumento fondamentale per ridefinire percorsi autonomi, raggiungendo o recuperando un'autonomia economica, basilare per il recupero sociale e psichico.

La proposta di legge, integrando politiche di pari opportunità e non discriminazione e politiche del lavoro, intende finanziare con le risorse del Fondo sociale europeo interventi di reinserimento sociale grazie ad un'attività lavorativa, attivati con il coinvolgimento in primo luogo dei Centri antiviolenza, dei Servizi sociali e dei Centri per l'impiego territoriali, in rete con tutti gli operatori pubblici e privati che operano con impegno e competenza nell'ambito del contrasto alla violenza contro le donne e a sostegno delle vittime

La seguente proposta di legge intende inoltre istituire un *Fondo di solidarietà per il patrocinio legale gratuito alle donne vittime di violenza e maltrattamenti* del quale possono beneficiare tutte le donne vittime di violenza e maltrattamenti che intendono sporgere denuncia per un reato consumato o tentato sul territorio calabrese, a partire dall'entrata in vigore della legge. Una misura importante considerando che, spesso, il fenomeno della violenza rimane sommerso, perché la mancanza di indipendenza economica in molti casi costringe le donne a subire in silenzio e a non denunciare gli aggressori.

**Relazione tecnico – finanziaria**

La presente legge genera un impatto finanziario a valere sul bilancio regionale che può essere stimato secondo le modalità delineate nel seguente quadro di riepilogo, che sintetizza la tipologia e l'importo della spesa, i criteri di quantificazione adottati e la relativa copertura finanziaria nel bilancio regionale.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo : Legge regionale “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà).”**

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/ P	Importo
1	Istituzione fondo per le donne vittime di violenza	C	A	100.000,00 €

### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

La quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1 relativo alla costituzione del Fondo per le donne vittime di violenza è stata effettuata mediante il criterio di fissazione di un tetto massimo di spesa. Sapendo che, le spese stragiudiziali riconosciute durante un processo sono in media riconosciute forfettariamente nella misura massima di 1.500,00 euro, è possibile individuare circa 67 donne beneficiarie degli interventi. Si specifica comunque che le modalità di ripartizione dei contributi saranno fissate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Occorre altresì evidenziare che gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge non generano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza regionale in quanto la loro copertura è già prevista a legislazione vigente sul Programma U.12.04 capitolo U6201052001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Programma U.12.07, capitolo U0433110301	- 100.000,00 €		
Capitolo di nuova istituzione nel Programma U.12.04	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Il Fondo di cui all'articolo 1 è costituito prelevando la somma di euro 100.000 dal capitolo di spesa U0433110301 inerente al Fondo regionale per le politiche sociali, e imputando contestualmente la suddetta somma ad un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.04.

## PROPOSTA DI LEGGE

**Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà).**

### ART. 1

*(Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della l.r. n. 20/2007)*

1. dopo l'articolo 2 della l.r. n. 20/2007 è inserito il seguente:  
art. 2 bis - (Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti) –
  1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenze e maltrattamenti che possa sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nelle fasi precedenti l'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico.
  2. Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza e maltrattamenti che: a) abbiano età superiore ai 18 anni; b) siano residenti in Calabria; c) intendano avviare azione legale per un reato che sia stato consumato o tentato sul territorio calabrese a partire dall'entrata in vigore della legge; d) abbiano un reddito non superiore al triplo di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Si deve prendere in considerazione solo il reddito della donna e non quello della famiglia di appartenenza. Nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni amministrative di sostegno.
  3. Al Fondo possono accedere tutte le donne che hanno subito: a) violenza sessuale; b) maltrattamenti fisici e psicologici; c) fenomeni di persecuzione; d) abusi e minacce; e) molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare;
  4. La Regione stipula una convenzione con gli Ordini degli avvocati operanti sul territorio regionale al fine di predisporre e rendere consultabile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo di solidarietà, con esperienze specifiche nel settore.
  5. La convenzione di cui al precedente comma 4 deve prevedere:
    - a) Le modalità di individuazione dei professionisti;
    - b) L'aggiornamento periodico dell'elenco degli avvocati patrocinanti;
    - c) Le modalità di accesso al fondo, con particolare riferimento ai soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
    - d) Le modalità volte a quantificare gli oneri spettanti agli avvocati iscritti a tale elenco.
  6. La Regione si impegna ad un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente ogni semestre, a documentare:
    - a) il tipo ed il numero delle richieste ammesse al fondo ed anche le richieste non ammesse con relative motivazioni sull'inaccessibilità;
    - b) l'entità del contributo erogato;
    - c) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento alle richieste ammesse;
    - d) le azioni svolte dalla Giunta regionale volte a divulgare l'informazione in merito alla possibilità dei potenziali soggetti beneficiari ad accedere al fondo;
    - e) il numero ed il dettaglio delle convenzioni stipulate con gli avvocati iscritti all'elenco di cui al comma 4

### ART. 2

*(Modifiche ed integrazioni all'articolo 9 della l.r. n. 20/2007)*

1. all'articolo 9 della l.r. n. 20/2007 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. La Regione nell'ambito dell'attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza anche avvalendosi dell'attività di informazione e consulenza fornita dai centri per l'impiego e sfruttando le risorse provenienti dal FSE.

**ART. 3**  
**(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 100.000,00 si provvede con le risorse disponibili al Programma U.12.07, capitolo U0433110301 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente al "Fondo regionale per le politiche sociali - (legge regionale 5.12.2003, n.23)." il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.12.04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2015.
3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

**ART. 5**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Ruggio Celebre 14/07/2016



*[Handwritten signature]*